


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 1 E' costituita con sede in Roma, Città Universitaria, l'Associazione musicale: "CORO FRANCO MARIA SARACENI DEGLI UNIVERSITARI DI ROMA".
L'Associazione è senza fini di lucro.

art. 2 La durata dell'Associazione assolutamente apolitica, è fissata fino al 31 dicembre 2050.

art. 3 L'Associazione ha per scopo il promuovere ogni attività corale prevalentemente nel campo della polifonia al fine di diffonderne la conoscenza. Inoltre, per il perseguimento degli scopi culturali che si propone, l'Associazione si riserva di prendere tutte le iniziative che ritenga opportune. L'Associazione è regolata dai seguenti principi:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;



- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

art. 4 L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini con i contributi che vengono erogati da privati, Enti e pubbliche amministrazioni e con la quota sociale che viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

art. 5 Organi dell'Associazione sono:


- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il collegio dei Revisori dei Conti;
- il collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali possono essere conferite esclusivamente a soci dell'Associazione.

art. 6 Possono entrare a far parte dell'Associazione gli studenti iscritti ad un corso universitario o a Istituti equivalenti nonché gli iscritti all'ultimo anno di corso degli istituti di ordine medio superiore. Inoltre possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, su proposta del Presidente previa ratifica dell'assemblea, desiderano aderire allo spirito dell'Associazione.

art. 7 L'assemblea è composta da tutti i componenti l'Associazione e si riunisce di norma una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione alle cariche sociali. Inoltre l'assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti effettivi o dal Presidente.

art. 8 I poteri dell'Assemblea sono:




- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo composto di cinque membri;
- nominare il Direttore Artistico e ove opportuno un Vice Direttore su proposta del Consiglio Direttivo;
- proporre a maggioranza di un terzo degli iscritti effettivi e deliberare a maggioranza di due terzi le modifiche dello Statuto;
- approvare il Regolamento e proporre a maggioranza di un terzo e deliberare a maggioranza semplice le modifiche al Regolamento;
- formulare proposte di attività da sottoporre all'approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

art. 9 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; è responsabile dell'attività dell'Associazione; è depositario della firma dell'Associazione unitamente a un amministratore che viene nominato dal Consiglio Direttivo per il prelievo e deposito dei fondi dell'Associazione; ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

art. 10 In caso di dimissioni o di morte del Presidente decade tutto il Consiglio direttivo che resterà in carica fino alle elezioni del nuovo Presidente e che si dovranno tenere entro trenta giorni dal decesso o dimissioni. Le questioni di natura tecnico- artistico rimangono di competenza esclusiva del Direttore del Coro.

art. 11 Il Presidente ed i cinque membri eletti dall'Assemblea assumono la denominazione di Consiglio Direttivo. Fa parte inoltre del Consiglio Direttivo il Direttore Artistico.

art. 12 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 30 giorni ed in ogni momento su richiesta di almeno due membri, o del Presidente. Ogni membro del Consiglio Direttivo esercita il proprio diritto di voto in tutte le questioni che sono di competenza del consiglio Direttivo stesso. Il Presidente dell'Associazione, in caso di divergenza con il Consiglio



Direttivo in questioni fondamentali per la vita dell'Associazione può rimettere la decisione all'assemblea.


art. 13 Poteri del Consiglio Direttivo:

- deliberare su tutte le questioni che interessano l'attività interna ed organizzativa dell'Associazione, tranne quelle di natura tecnico – artistica che sono di esclusiva competenza del Direttore;
- esprimere il proprio parere su tutte le questioni di carattere finanziario;
- procedere alla nomina di un Amministratore il quale, unitamente al Presidente, depositerà la propria firma presso la banca con la quale sarà istituito il conto corrente dell'Associazione; gli assegni di prelievo e di pagamento dovranno sempre essere firmati, quindi, dai due responsabili amministrativi; è ammessa la delega;
- mettere in opera, cercando la collaborazione di tutti gli iscritti, i propri deliberati e quelli del Presidente;
- proporre all'assemblea le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- presentare all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dopo averne curato la compilazione.

art. 14 Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo distribuisce entro il proprio ambito le cariche che ritiene opportune per il conseguimento dei propri fini e scopi.

art. 15 Il Collegio dei Probiviri è composto da un membro del Consiglio Direttivo e da altri due membri, eletti dall'assemblea, estranei al Consiglio stesso. Ad esso vengono demandate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli effettivi dell'Associazione tutte le questioni di carattere disciplinare o che investano comunque la personalità morale dell'Associazione o dei suoi componenti.

art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti nell'assemblea annuale.



- art. 17** L'ammissione a socio è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il candidato ammesso dal Consiglio Direttivo entra a far parte dell'Associazione. L'esclusione di un socio dall'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea e avverrà per mancata partecipazione alla vita sociale o per comportamento non conforme allo spirito dell'Associazione.
- art. 18** E' prevista la carica onorifica di Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo da approvarsi all'unanimità dell'Assemblea.
- art. 19** Al Consiglio Direttivo è demandata la compilazione del Regolamento che farà parte integrante dello Statuto in quanto ne attua gli enunciati.